



## SAN MARINO ESPORTA LA NUOVA LEGGE SUL TRUST

*Il notaio Andrea Vicari illustra le potenzialità della normativa  
all'incontro organizzato dal Consorzio Uninforma.*

**BOLOGNA, Aprile 2010** \_ Per chi si occupa di trust in Italia l'omonima **legge sammarinese**, modificata il 26 febbraio 2010 (L.1°marzo 2010 n. 42), rappresenta un'importante risorsa dalle molteplici sfaccettature. Tra tutte: **è la prima scritta in italiano** ed è espressione di un modello internazionale di legge moderna pensata per essere utilizzata in Stati di diritto civile con l'Italia.

Naturale quindi il privilegio professionale degli operatori del diritto sammarinesi che si trovano a giocare in casa questa importante partita. L'avvocato **Andrea Vicari** è tra coloro che hanno toccato con mano di che pasta è fatta questa nuova legge. Titolare dell'omonimo studio a San Marino, **specializzato in trust, è stato consulente del Governo nella redazione della prima legge sul trust in lingua italiana** - la legge della Repubblica di San Marino sul trust (L.17 marzo 2005, n.17) - **e della recentissima revisione della stessa**, portata a compimento insieme al massimo specialista della materia in Italia: il Prof. Maurizio Lupoi.

Ed è proprio di Trust che Vicari parlerà **domani, sabato 24 aprile**, all'incontro organizzato a **Roma dal Consorzio Uninforma** che riunisce Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi Roma Tre, Università del Talento, Università degli Studi di Torino.

Tema dell'intervento proprio *"La legge di San Marino"* con l'obiettivo di illustrare come questo strumento possa essere una **valida opportunità per soddisfare diversi bisogni: dalla**



**salvaguardia del proprio patrimonio alla sostituzione di un'assicurazione sulla salute, fino alla tutela di soggetti deboli** . Il trust, infatti, consente al disponente, che lo istituisce, di trasferire il proprio patrimonio e nomina un trustee ad amministrarlo, di destinare tali beni ai soggetti che individua come beneficiari o per uno scopo. I beni del disponente, una volta trasferiti al trustee, non saranno più aggredibili dai creditori del disponente stesso, del trustee e dei beneficiario e non entreranno in successione poiché quei beni non rientrano più nel patrimonio del disponente. Tali beni saranno impiegati e distribuiti in favore dei beneficiari, esclusivamente secondo le regole dettate dal disponente nell'atto istitutivo del trust. Questo strumento è quindi un meccanismo fondamentale nella pianificazione patrimoniale, attuata per proteggere i patrimoni familiari e gestirne un corretto passaggio generazionale.

Il tempo gioca un ruolo fondamentale nella tenuta del trust: **per proteggere i propri beni, è fondamentale che l'atto di trust avvenga prima dell'insorgenza del diritto del creditore**. In Italia siamo ancora agli albori dell'impiego del trust nella protezione patrimoniale dei medici ma nel resto del mondo pochi sono i professionisti statunitensi, inglesi, neozelandesi, australiani, e di tante altre giurisdizioni che non istituiscono un trust per riuscire a proteggere il patrimonio guadagnato con anni di duro lavoro, e che non vogliono correre il rischio di dover ogni giorno sempre più essere esposti ad attacchi di creditori (persone oppure enti) che mettono a repentaglio il loro fino alla fine di lunghi giudizi dall'esito incerto, ma nel migliore dei casi dal costo molto elevato.

## **CHE COS'È IL TRUST**

Istituto tipico degli ordinamenti di common law riconosciuto in Italia a seguito della ratifica della "Convenzione dell'Aja" del 1° luglio 1985 avvenuta con Legge n. 364 del 16 ottobre 1989. Per il legislatore tributario il Trust è un ente, commerciale o non commerciale a seconda della prevalente attività svolta (art. 73 D.P.R. 917/86). Consiste in un rapporto giuridico che determina una



segregazione bilaterale perfetta del patrimonio in esso trasferito a vantaggio di determinati soggetti ovvero per il raggiungimento di un determinato scopo.

Tramite il rapporto giuridico istituito da una persona, il **disponente**, i beni sono posti sotto il controllo/gestione di un soggetto il **trustee**, nell'interesse di uno o più **beneficiari** ovvero per il raggiungimento di un determinato scopo.

Il **disponente**, (in inglese Settlor), è colui che istituisce il trust e trasferisce i beni in esso. Successivamente all'istituzione del trust anche altri soggetti, diversi dal disponente, possono trasferire beni al trustee.

Il **trustee** è colui che amministra i beni in trust, ne è effettivo proprietario nella sua qualità di trustee. In Italia chiunque può ricoprire l'incarico di trustee, anche il disponente stesso. Vi sono operatori professionali specializzati che offrono servizi di Trust company e guardiano, alcuni di questi sono di derivazione bancaria.

Il **beneficiario** o beneficiari sono coloro ai quali saranno trasferiti i beni al termine del Trust e, prima di allora, coloro che vantano diritti su tali beni o sui loro redditi. Può essere prevista la presenza di un ulteriore soggetto, il guardiano, che ha funzione di controllo sull'opera del trustee. Chiunque può essere designato beneficiario, a certe condizioni anche lo stesso disponente.

## ANDREA VICARI

Lo studio Vicari è stato fondato da Andrea Vicari nel 2000. Dopo aver conseguito una laurea in economia e commercio ed una in giurisprudenza, Vicari ha maturato esperienza professionale presso alcuni grandi studi professionali in Italia e Francia e presso la Commissione Europea a Bruxelles. L'amore per la ricerca lo ha successivamente condotto a dedicarsi all'accademia negli Stati Uniti: dopo un master ad Harvard in diritto tributario internazionale, ha conseguito un dottorato di ricerca a Cornell. Con il ritorno in Italia, chiamato svolgere carriera universitaria del Prof. Maurizio Lupoi all'Università di Genova, è coinciso il conseguimento di un secondo dottorato di ricerca in diritto comparato. Durante questo periodo ha svolto anche attività professionale presso



uno dei maggiori studi legali inglesi - lo studio Freshfields - nella sua sede di Milano. Andrea Vicari ha pubblicato due libri in materia di trusts e leasing azionario e decine di articoli su riviste giuridiche in tema di trusts, strumenti finanziari e diritto commerciale. Ha partecipato come relatore a decine di convegni – in Italia ed all'estero – in tema di diritto dei trusts. Ha curato un capitolo sulla legge sul trust della Repubblica di San Marino nel celebre "International Trust Laws", curato da Glasson. Vicari ha svolto attività di consulenza per il governo della Repubblica di San Marino, nella redazione di due leggi fondamentali del diritto societario sammarinese: la L. 19 novembre 2004, n.162 ("Riforma del sistema concessorio e degli organi di controllo delle società") e L. 23 febbraio 2006, n. 47 ("Legge sulle società") ed ha partecipato alla redazione della (Legge 17 marzo 2005 n. 37 ("L'istituto del trust").

**Ufficio Stampa Studio Notarile Vicari**

**Omnia Relations** tel. +39 051 5873602 – 5870818 tel/fax. +39 051 9911922

Chiara Caliceti, chiara.caliceti@omniarelations.com

Morena Tosi, morena.tosi@omniarelations.com

[www.omniarelations.com](http://www.omniarelations.com)